



Dott. ROBERTO MONTALI
NOTAIO

Repertorio n. 114325

Rogito n. 25241

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE -----

----- ===== -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi ed il giorno ventitre del mese di ottobre

----- (23 ottobre 2020) -----

alle ore ventuno, -----

in Chiaravalle, nei locali di uno stabile sito in via F.lli

Cervi n. 1/A, -----

innanzi a me dottor ROBERTO MONTALI, Notaio in Chiaravalle

ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, -----

è comparso il signor: -----

- Pellegrini Francesco, nato a Chiaravalle il 14 febbraio

1969, residente a Mondolfo, via Nuvolari n. 47. -----

Certo io Notaio della sua identità personale, il costituito

dopo aver, con il mio consenso, rinunciato all'assistenza

dei testimoni, nella sua veste e qualifica di Presidente del

Consiglio Direttivo della: -----

- "ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE GIALLA ONLUS", con sede in

Chiaravalle, via F.lli Cervi n. 1/A, codice fiscale n.

80017170426, avente personalità giuridica, iscritta regolar-


mente nel Registro Regionale Volontariato presso la Regione

Marche al n. 486, -----

mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea Straordina-

ria della Associazione stessa che è stata convocata, nei mo-

REGISTRATO IN
ANCONA IL 29/10/2020
SERIE 1T
AL NUMERO 7146
PER EURO Esente



Notario - 60063 Chiaravalle (An) - Via Fabiano, 9 - tel. 071 7451007 - 071 7451008 - fax 071 7450965
e-mail: rmontali@notariato.it

Dott. ROBERTO MONTALI



di di Legge e di Statuto, in questo luogo ed in questa ora, in seconda convocazione, per modificare lo Statuto Sociale. - Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio prendo a verbalizzare quanto accade in detta Assemblea e, preliminarmente, osservo e certifico che, inizialmente, sono presenti, personalmente, n.ro 17 (diciassette) Associati sul totale di n.ro 224 (duecentoventiquattro) attualmente iscritti ed aventi diritto di voto, come confermato dal Presidente stesso e come da elenco che resterà depositato negli Atti Sociali. -----

Ai fini del numero dei partecipanti, rilevo e verbalizzo che, essendo le porte dell'Assemblea aperte, detto numero è costantemente variabile con ingressi e/o uscite repentini. -- A questo punto il costituito, dichiara che l'assemblea è stata convocata per discutere sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO (parte straordinaria) -----

- 1) - Nomina del Presidente e Segretario dell'Assemblea; -----
- 2) - Approvazione nuovo statuto dell'Associazione. -----

Chiama a tal proposito me Notaio, verbalizzante, quale Segretario, fungendo egli da Presidente, ed inizia perciò e subito a dirigere i lavori assembleari. -----

A questo punto prima di iniziare i lavori stessi, evidenzia come, ai sensi di legge, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea delibera senza vincoli di maggioranze e/o di presenze, bastando la maggioranza semplice degli intervenuti. -----



La presente Assemblea è perciò validamente costituita ed atta a deliberare su quanto proposto all'Ordine del Giorno. ----

Preliminarmente lo stesso Presidente dell'Assemblea chiede a me Notaio di verbalizzare quanto avverrà in assemblea dando atto della non necessità della lettura del nuovo testo di Statuto associativo, in quanto ampiamente meditato in precedenti riunioni ed a conoscenza di tutti gli intervenuti. ----

Evidenzia come per effetto dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e fermo restando quanto previsto dall'art. 99 del d.lgs. n. 117/2017 e, cioè, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. n. 178/2012 (art. 99 che modifica gli artt. 1 e 1-bis del d.lgs. n. 178/2012), si rende necessario disporre le modifiche necessarie per consentire l'adeguamento degli Statuti dell'Associazione alla nuova normativa, a partire dal mutamento di natura giuridica e conseguente mutamento di denominazione da "ONLUS" a "Organizzazione di Volontariato". -----

Io Notaio, pertanto, prendo atto della inutilità della lettura integrale del nuovo testo di Statuto associativo, peraltro già ben conosciuto dagli associati partecipanti. -----

A questo punto, però, a beneficio degli associati, il Presidente ritiene comunque utile ed opportuno dare lettura delle modifiche statutarie proposte e ciò per la massima, opportuna, trasparenza. -----

Passa perciò ad individuare i punti essenziali dello Statuto

proposto, che viene, nel frattempo, consegnato a tutti i presenti. -----

Si apre, a questo punto, un piccolo dibattito tra gli associati, sia su questioni organizzative che su richieste spiegazioni relative a punti rinnovati dal nuovo testo proposto. -
Quindi il Presidente propone di passare alla votazione complessiva sul testo proposto. -----

A votazione palese, con voto unanime avvenuto per alzata di mano, l'Assemblea approva il nuovo testo di Statuto che d'ora in poi reggerà l'Associazione stessa. -----

Perciò viene deliberato dall'Assemblea di modificare lo Statuto Sociale nel testo complessivo che, aggiornato, viene allegato, omessane la lettura per espresso esonero del costituito, al presente atto sotto la lettera "A", controfirmato dal Presidente e da me Notaio verbalizzante. -----

Tra le modifiche apportate si evidenzia quella della denominazione d'ora innanzi "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA CHIARAVALLE, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (in forma breve "CROCE GIALLA ODV"). -----

Nessun altro avendo chiesto ulteriormente la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore ventuno e minuti trentacinque per quanto alla parte straordinaria. -----

Le spese del presente verbale e sue conseguenti sono a carico della Associazione. -----

Ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del Decreto Legislati-


vo 3 luglio 2017, n. 117, si richiede l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo, in quanto atto portante modifiche statutarie dovute ad adeguamenti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 (art. 82, co. 3). -----

Sarà cura dell'Associazione stessa provvedere alle modifiche presso il Registro Regionale del Volontariato tenuto alla Regione Marche. -----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane al costituito che lo dichiara pienamente conforme alla propria volontà e indi, lo sottoscrive, anche a margine dell'altro foglio, unitamente a me Notaio, mentre sono le ore ventuno e minuti quaranta. ----

Consta di due fogli in parti dattiloscritti da persona di mia fiducia ed in parte scritti di mio pugno su pagine sei, compresa la presente. -----

== Nell'originale le firme di: Francesco Pellegrini - Francesco Pellegrini - ROBERTO MONTALI Notaro - segue impronta del sigillo. -----



ALLEGATO 'A7'
All'Atto N.ro 252/01
Della raccolta.

STATUTO

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Gialla Chiaravalle, organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Croce Gialla ODV") con sede in Chiaravalle (AN), via F.lli Cervi, 1/A, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una Croce Gialla (in forma di croce greca) in campo rosso su scudetto grigio e blu.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, uguaglianza e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini



[Handwritten signature]

L'Associazione assume, in particolare, il compito di


- a) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
- b) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- c) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- d) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- b. Servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza o mezzi debitamente attrezzati;
- c. Gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- d. Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- f. Iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- g. Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- h. Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the official stamp.

- i. Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- j. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- k. Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.



Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età, dai 14 ai 18 anni, possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni non sono ammessi ad esercitare i propri diritti elettorali.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Qualora maggiorenni, eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) Essere informati sull'attività associativa.



A handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the stamp.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) Ad avere comportamenti conformi ad un corretto rapporto con gli altri soci o personale dipendente basato sul reciproco rispetto, buona convivenza e rispetto dei ruoli all'interno dell'Associazione.
- e) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità



Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) Per morosità;
 - b) Per decadenza;
 - c) Per esclusione;
 - d) Per recesso.
-
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
 - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
 - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.



A handwritten signature.

- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ultimo comma dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. Dalle quote degli aderenti;
 - b. Da contributi di privati;
 - c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
 - f. Da rendite patrimoniali e finanziarie
 - g. Da attività di raccolta fondi
 - h. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
 - i. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 2.

Art. 13 – Patrimonio


Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 – Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.



Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;



- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. Il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. Il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.


Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.



Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, normalmente entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.


Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario e ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto quando la deliberazione riguarda singole persone.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria

- a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. Determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. Definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - f. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- g. Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
 - h. Nomina la commissione elettorale in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Provisori; l'Assemblea nomina al riguardo una commissione da 3 o 5 Soci che assumono l'incarico di ufficio elettorale nominando al suo interno un Presidente e un Segretario. I componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati nel rinnovo degli organi sociali.
- i. Delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
 - j. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. Sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. Sulla variazione della sede legale;
- c. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38

Art. 24 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, da numero 9 componenti, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. Qualora ritenuto necessario in funzione della complessità e dimensione dell'Associazione il Consiglio può decidere di nominare anche un Vicepresidente aggiunto, con funzioni che verranno stabilite dal consiglio direttivo.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce comunque almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.



8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro e messo in visione di tutti i soci.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta, quando lo ritenga necessario, il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo, su invito del Presidente, senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (*e vincolante*).

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 – Ufficio di Presidenza

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, l'ufficio di presidenza, composto dal Presidente, Vice Presidente e Vice Presidente aggiunto, al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento dell'ufficio di presidenza sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente



A handwritten signature.



Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri ai vicepresidenti o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo (qualora redatto) redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be 'P. P.' or similar.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) Il libro degli associati;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 8 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.



A handwritten signature in black ink, consisting of a few stylized letters.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.


2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio


Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.



The bottom of the page features two handwritten signatures in black ink. To the right of the first signature is a circular official stamp, partially obscured by the second signature. The stamp contains text around its perimeter, including 'ANPAS' and 'COMITATO', and a central emblem.

COPIA CONFORME all'originale in più fogli, muniti dalle prescritte firme e se presenti ai suoi allegati, nei miei rogiti, che rilascio per uso di legge.
Chiaravalle,

3 OTT. 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salvatore...', written over the date stamp.